

CHIARIMENTI

Gara europea a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 D. Lgs. 36/2023 per l'affidamento dei lavori di realizzazione della Piattaforma Aerospazio sita in C.so Marche, Torino. Costruzione dell'opera. CIG: B66428DADC

Chiarimento 1

Considerato l'importo dei lavori a base di gara di 30.293.923,18 chiediamo se, ai sensi dell'art. 2, comma 6, dell'Allegato II.12 del Codice, oltre alla Attestazione SOA l'impresa concorrente deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara, quindi pari almeno a 75.734.807,95 euro.

Risposta

Si conferma.

Chiarimento 2

Chiediamo se l'impresa che con la qualificazione SOA nella categoria VIII copre l'intero importo dell'appalto possa subappaltare a imprese qualificate il 100% di tutte le lavorazioni scorporabili - c.d. subappalto necessario.

Risposta

La formulazione del quesito non consente alla Stazione Appaltante di fornire una risposta puntuale in quanto non è stata specificata la categoria.

Chiarimento 3

Chiediamo se la qualifica FER (Fonti Energia rinnovabile) previsto dal DL 77/21 debba essere posseduto dall'impresa concorrente in fase di partecipazione alla gara come requisito necessario.

Risposta

La qualifica FER è requisito necessario delle imprese che eseguiranno le attività di installazione di pompe di calore e di impianti fotovoltaici. Pertanto, l'impresa concorrente dovrà possedere la qualifica FER se eseguirà le attività di installazione di pompe di calore e di impianti fotovoltaici; mentre, in caso di subappalto, tale requisito può essere soddisfatto mediante la dichiarazione di subappalto con la quale si specificherà che la qualifica FER sarà posseduta dall'impresa subappaltatrice che installerà le pompe di calore e l'impianto fotovoltaico.



Chiarimento 4

Chiediamo se l'impresa che con la qualificazione SOA nella categoria OG 1 classifica VIII copre l'intero importo dell'appalto possa subappaltare a imprese qualificate il 100% di tutte le lavorazioni scorporabili - c.d. subappalto necessario.

Risposta

Si conferma.

Chiarimento 5

Con la presente chiediamo se la "Qualifica FER" indicata come requisiti di idoneità professionale, deve essere posseduta dal Responsabile Tecnico dell'impresa che presenta l'offerta o potrà essere posseduta unicamente dal Responsabile Tecnico dell'impresa installatrice di pompe di calore e di impianti fotovoltaici che eseguirà i lavori in subappalto.

Risposta

Si rinvia alla risposta fornita al chiarimento n. 3.

Chiarimento 6

Al fine di eseguire una analisi economica completa siamo a richiedere il CME in formato editabile .xls o .dcf.

Risposta

Considerata la diversità e specificità dei molteplici software in commercio - che potrebbero anche non essere compatibili con i diversi formati di file generati da ciascun software – la scrivente amministrazione ritiene di non mettere a disposizione dei concorrenti il computo metrico estimativo in formato editabile.

Chiarimento 7

Chiediamo se la qualifica FER (Fonti Energia rinnovabile) previsto dal DL 77/21 debba essere posseduto dall'impresa concorrente in fase di partecipazione alla gara come requisito necessario, oppure se sia possibile partecipare in assenza del requisito, purché questo sia posseduto da impresa subappaltatrice che installerà le pompe di calore e gli impianti fotovoltaici.

Risposta

Si rinvia alla risposta fornita al chiarimento n. 3.

**

Chiarimento 8

A pagina 26 del disciplinare di gara si riporta che il 2% dell'importo complessivo dell'appalto è pari ad euro 605.223,55 (come se l'importo complessivo fosse euro 30.261.177,50).



In realtà l'importo complessivo nelle pagg. 11, 12 e 13 del disciplinare risulta euro 30.293.923,18; di conseguenza il corrispondente 2% ammonterebbe ad euro 605.878,46.

Si chiede pertanto di confermare se risulta corretto ritenere che il 2% del valore complessivo dell'appalto (base di calcolo per le ulteriori riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 del Codice) sia, contrariamente a quanto indicato a pagina 26 del disciplinare di gara, pari ad euro 605.878,46.

Risposta

Per mero errore materiale al par. 10 del Disciplinare di gara è stato indicato un importo non corretto. L'importo corretto della garanzia provvisoria, corrispondente al 2% del valore complessivo dell'appalto ($\le 33.323.323.18$), è pari a $\le 666.466,46$.

Chiarimento 9

Vista la dimensione del computo metrico estimativo, si richiede cortesemente di mettere a disposizione lo stesso in formato editabile.

Risposta

Si rinvia alla risposta fornita al chiarimento n. 6.

Pubblicati il 16.04.2025

Ufficio Appalti